

604.	12.11.2009	Mancato riscontro a richiesta di riesame formulata nei confronti di ufficio finanziario.
605.	12.11.2009	Mancato pagamento di retribuzione da parte di datore di lavoro privato.
606.	13.11.2009*	Richiesta di continuità assistenziale e terapeutica per malati cronici non autosufficienti.
607.	13.11.2009*	Diniego di accesso.
608.	17.11.2009*	Richiesta di intervento in ordine a provvedimenti concernenti lo sconto sui rifornimenti di benzina.
609.	17.11.2009*	Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
610.	18.11.2009	Problema concernente bollette energia elettrica.
611.	18.11.2009	Mancato riscontro a richiesta formulata ad ATC.
612.	20.11.2009*	Risarcimento di danni derivanti da interruzione di fornitura idrica.
613.	20.11.2009*	Diniego di accesso relativamente ad ordinanza di Sindaco.
614.	20.11.2009	ATC: Verifica dei requisiti richiesti per usufruire del fondo sociale regionale morosità 2008.
615.	20.11.2009*	Richiesta di chiarimenti sulla pianta organica di Comune.
616.	20.11.2009	Mancata risposta a richiesta di informazioni ad istituto bancario.
617.	20.11.2009*	Anziano non autosufficiente ricoverato in struttura socio-sanitario. Richiesta di convenzionamento.
618.	23.11.2009	Risoluzione di rapporto di lavoro.
619.	23.11.2009	Proposta di trasformazioni di superficie in diritto di proprietà.
620.	24.11.2009*	Occupazione temporanea di terreni per la realizzazione di strada statale.
621.	25.11.2009	Istituzione di divieto di sosta.
622.	25.11.2009	Reiezione di domanda di pensione.
623.	26.11.2009*	Opposizione alle dimissioni di anziano non autosufficiente da casa di cura.
624.	26.11.2009*	Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
625.	26.11.2009	Mancato avvio di procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento di decadenza del diritto di abitazione in alloggio ATC.
626.	26.11.2009	Informazioni sul sostegno al reddito e relativa amministrazione competente.
627.	26.11.2009*	Opposizione alle dimissioni di cittadino non autosufficiente già ricoverato in struttura idonea.

628. 26.11.2009 Questione relativa ad atti discriminatori posti in essere da agente dei carabinieri.
629. 26.11.2009* Incarico di componente effettivo nel collegio dei revisori contabili di consorzio.
630. 27.11.2009* Istanza presumibile inviata a giudice di pace.
631. 30.11.2009* Ricorso per accesso a documenti amministrativi.
632. 01.12.2009* Richiesta di informazioni in ordine all'applicazione della normativa sul consenso informato in caso di trasferimento o dimissioni di malati non autosufficienti da struttura ospedaliera.
633. 01.12.2009* Opposizione alle dimissioni di anziana non autosufficiente attualmente ricoverata in struttura idonea alle proprie patologie.
634. 02.12.2009* Questione relativa all'indice di edificabilità riconosciuta da Comune.
635. 02.12.2009* Sopralluogo di verifica su immobile.
636. 02.12.2009 Ottenimento di ausili a seguito di riconoscimento di invalidità civile.
637. 02.12.2000 Problematica relativa a spese condominiali in immobile ATC.
638. 02.12.2009 ATC: presunta violazione di regolamento condominiale.
639. 02.12.2009 Sospensione di esenzione ticket per farmaci di fascia A, già riconosciuta a cittadino portatore di gravi patologie.
640. 03.12.2009 Proposta di costituzione di una banca regionale per fondi di investimento per l'esercizio di compiti e formazione amministrativa.
641. 03.12.2009 Bollo auto: richiesta di pagamento con riferimento ad automobile rottamata.
642. 03.12.2009* Opposizione alle dimissioni da ospedale.
643. 03.12.2009* Opposizione alle dimissioni da struttura sanitaria.
644. 04.12.2009 Tempi per visita odontoiatrica presso ambulatorio di ospedale cittadino.
645. 04.12.2009* Problemi socio-economici e difficoltà a reperire una occupazione stabile per persona disabile.
646. 04.12.2009 Contestazione di iscrizione di ipoteca su bene immobile.
647. 04.12.2009 Mancato riconoscimento di infortunio in itinere.
648. 04.12.2009 Permuta di terreno appartenente al demanio regionale.
649. 07.12.2009* Presunta incompatibilità di amministratore comunale.
650. 07.12.2009* Segnalazione di disservizio di ente fornitore di pubblico servizio.
651. 10.12.2009* Segnalazione viabilità pericolosa in Comune della cintura torinese.

652. 10.12.2009 Problematiche riferite all'esenzione del pagamento di bollo auto in favore di soggetto disabile.
653. 10.12.2009* Taglio di piante pericolose.
654. 15.12.2009* Tempi di attesa per inserimento di anziano in struttura convenzionata.
655. 15.12.2009* Opposizione alle dimissioni di persona anziana non autosufficiente.
656. 16.12.2009* Richiesta di informazioni in ordine a mancata nomina di rappresentantedi Comune presso enti; aziende ed istituzioni.
657. 16.12.2009 Questione relativa al persistente silenzio serbato da Comune in merito a rilievi ed esposti, in materia urbanistica, presentati dal cittadino.
658. 16.12.2009 Richiesta di verificare la possibilità di contestare, a persona disabile, la proprietà di un autoveicolo senza farsi carico degli oneri di volturazione.
659. 16.12.2009* Mancato pagamento a dipendente di Ente Pubblico di compenso forfetario previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.6.09.
660. 16.12.2009* Sussidio di disoccupazione a seguito di licenziamento.
661. 17.12.2009 Istanza di rinuncia agli studi presso il Politecnico di Torino.
662. 17.12.2009 Informazioni in ordine alle modalità dell'accertamento medico-sanitario fiscale nei confronti di cittadino assente dal lavoro per malattia dipendente di azienda privata.
663. 17.12.2009 Mancato intervento di Comune in ordine a problematiche urbanistiche e idrogeologiche.
664. 17.12.2009 Informazioni sulla posizione previdenziale del marito defunto.
665. 17.12.2009 Problema concernente scorrimento di graduatoria di pubblico concorso.
666. 17.12.2009 Problematica relativa a scorrimento di graduatoria di pubblico concorso.
667. 17.12.2009 Presunto episodio di malasanità.
- 668-673. 18.12.2009* Mancato pagamento di compenso forfetario per attività di emergenza.
674. 18.12.2009* Richiesta di documentazione in materia ambientale.
675. 18.12.2009* Segnalazione in ordine alla tassa raccolta rifiuti indirizzata a uffici finanziari.
676. 21.12.2009* Problema concernente a erogazione di contributo "buono famiglia".
677. 22.12.2009* Chiusura di dogana aeroportuale.
678. 22.12.2009* Divieti di percorrenza sulle piste da sci stabiliti da legge regionale.
679. 22.12.2009 Diritto d'accesso: diniego apposto da centro di formazione professionale.

- | | | |
|----------|-------------|--|
| 680. | 22.12.2009* | Lamentata disparità di trattamento da parte di agenzia per il lavoro. |
| 681. | 22.12.2009* | Opposizione alle dimissioni di cittadina anziana non autosufficiente, già iscritta in struttura idonea alle sue patologie. |
| 682. | 30.12.2009* | Richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare. |
| 683-684. | 30.12.2009* | Mancato pagamento a dipendente di Ente Pubblico di compenso forfetario previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.6.09. |
| 685. | 30.12.2009* | Contenzioso con acque potabili. |
| 686. | 30.12.2009 | Applicazione di sanzione e revoca di borsa di studio anno 2007/2008 a seguito di dichiarazione non veritiera. |
| 687. | 30.12.2009* | Rigetto di domanda di sussidio per intervento monetario di sostegno al reddito. |
| 688. | 30.12.2009 | Ritardi e compatibilità degli orari ferroviari con le esigenze di lavoro e di studi dei pendolari. |
| 689. | 30.12.2009* | Informazioni in ordine a richiesta di pagamento di prestazione sanitaria. |
| 690. | 31.12.2009* | Contestazione di addebito nell'ambito di rapporto di pubblico impiego. |

APPENDICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA DIFESA CIVICA

- > Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 228);
- > Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo;
- > Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 41 e 43);
- > Costituzione della Repubblica Italiana (art. 51, art. 97 e Titolo V);
- > Statuto della Regione Piemonte (art. 90);
- > L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17 e dalla L.r. 04.02.2008, n.4);
- > L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale;
- > L. 7 agosto 1990, n.241 (art.25) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15);
- > L. 05.2.92, n. 104 (art. 36) - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (La costituzione di parte civile del Difensore Civico);
- > L. 14-11-1995 n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
- > L. 15.5.97, n. 127 (art. 16) - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- > D.lgs. 18.8.00, n. 267 (artt. 3, 11, 127 e 136) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- > D.lgs. 30-6-2003 n. 196 (artt. 20, 21 e 73) - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- > Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 - Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

personale;

- > Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 - Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- > Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 - Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà;
- > Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (soppressione del difensore civico comunale - estratto);
- > Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 , n. 198 (Class Action) Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;
- > Decreto Legge 25 gennaio 2010 , n. 2 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (estratto);
- > L.R. 12 novembre 1986, n.46 e Legge 10-04-1991, n. 125 – Il fronte delle Pari Opportunità'.

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA**

(GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. C 115 DEL 9 MAGGIO 2008)

Articolo 228

(ex articolo 195 del TCE)

1. Un Mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo,

istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE LO
STATUTO E LE CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO (1)**

Il Parlamento europeo,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, così come le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001(2), dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il

mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna tornata annuale;

considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine;

considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni;

considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati;

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo;

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire

disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.

3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro

funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

3. Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.

4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità.

6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni segretate né i documenti trasmessi al mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all'istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta anti-frode; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 4 bis

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1 conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.